

Traduzione<sup>1</sup>

## **Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine**

Conchiuso il 1° agosto 1946

Entrato in vigore il 1° settembre 1946

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo Provvisorio della Repubblica Francese,*

nell'intento di facilitare il piccolo traffico di confine dei loro cittadini basandosi sulla Convenzione tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe, conchiusa il 31 gennaio 1938<sup>2</sup>, hanno preso di comune accordo le seguenti disposizioni:

### **Art. 1**

Sono considerati abitanti della zona di confine, per quanto concerne il piccolo traffico di confine, i cittadini francesi e svizzeri, di onorabilità riconosciuta, domiciliati da almeno sei mesi nella zona di confine.

### **Art. 2**

Gli abitanti della zona di confine devono essere obbligatoriamente provvisti, per il piccolo traffico di confine, di un documento chiamato «tessera di confine».

Detto documento è valevole per un anno al massimo ed è eventualmente rinnovabile. Esso avrà la forma di una tessera, secondo un modello da stabilirsi, sulla quale sarà applicata una fotografia recente del titolare.

Sul permesso dovranno essere indicati il motivo del rilascio, il luogo di destinazione come pure il o i valichi obbligatori.

### **Art. 3**

La qualità di «abitante della zona di confine» non conferisce ipso facto il diritto di ottenere la tessera di confine.

D'altra parte la tessera può essere ritirata in ogni momento, e specialmente in caso di abuso, dall'una o dall'altra autorità competente ad apporvi il visto o a rilasciarla; restano riservate le sanzioni penali applicabili ai contravventori.

CS 12 678

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.631.256.934.99

**Art. 4**

Le tessere di confine sono rilasciate in Francia dall'autorità prefettizia competente ed in Svizzera dall'autorità cantonale.

Le tessere di confine rilasciate in Francia devono essere munite del visto dell'autorità svizzera competente.

Analogamente le tessere di confine rilasciate in Svizzera devono essere munite del visto delle autorità francesi.

Siffatto visto, valido per un anno al massimo, deve essere concesso da una parte e dall'altra nel più breve tempo possibile.

**Art. 5**

La zona di confine, nel cui raggio sarà autorizzato, conformemente alle condizioni esposte qui sopra, il piccolo traffico di confine, si estende da ciascuna parte del confine politico per una profondità di dieci chilometri, e comprende parimente i comuni della zona franca del Paese di Gex e dell'Alta Savoia.

La sua estensione sarà stabilita in un elenco dei Comuni compresi in detta zona, elenco che sarà allestito di comune accordo dalle Amministrazioni centrali francese e svizzera interessate.

Le stesse autorità fisseranno i valichi autorizzati.

**Art. 6**

La tessera di confine permette l'accesso al o ai Comuni indicati nella tessera. Per recarsi nel o nei Comuni specificati, il titolare della tessera deve passare esclusivamente dai valichi menzionati nella stessa.

Il passaggio del confine, andata e ritorno, deve avvenire, di regola, nel medesimo giorno e durante le ore di apertura dei posti di controllo. Deroghe all'obbligo di passare il confine attraverso un posto di controllo e di osservare le ore di servizio della dogana possono essere stabilite di comune accordo dall'autorità prefettizia francese e dall'autorità cantonale svizzera.

In caso di chiusura totale del confine e durante detta chiusura, la tessera non permette il passaggio del confine. In caso di chiusura solo parziale, la tessera permette di passare il confine al valico autorizzato più vicino.

**Art. 7**

Le questioni concernenti il traffico di confine che interessano più particolarmente l'uno o l'altro dipartimento francese oppure l'uno o l'altro Cantone svizzero saranno regolate di comune accordo, in conformità delle disposizioni del presente testo, dalle autorità locali interessate, in Francia: il Prefetto, in Svizzera: l'autorità cantonale.

**Art. 8**

Il presente Accordo entra in vigore il 1° settembre 1946 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1947.

Esso sarà rinnovato tacitamente, d'anno in anno, a meno che sia disdetto dall'una o dall'altra delle due Parti contraenti.

La disdetta dovrà essere notificata sei mesi prima dello spirare di ogni termine.

*In fede di che*, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 1° agosto 1946.

C. Burckhardt

Bidault

